COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

VIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 MARZO 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALBERTINI

INDICE

PAG.

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 107

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti (590) 108

PRESIDENTE . 108, 109, 112, 114, 116, 117
COLOMBO VITTORINO, *Relatore* . . 108, 115 116, 117
DEMARCHI 109
ORIGLIA 109, 116
HELFER 110, 113, 116
MUSSA IVALDI 111
DOSI 111, 112
PICCINELLI 112
GIRARDIN 112
GRANATI 112
MERENDA 114
BIAGGI NULLO 114
RIGHETTI 114
MEZZA MARIA VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* 114 115, 116, 117
ROMUALDI 116
TROMBETTA 116, 117

Votazione segreta:

PRESIDENTE 117

La seduta comincia alle 9,45.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Nell'iniziare la seduta compio il gradito dovere di porgere un saluto cordialissimo al Sottosegretario per l'industria, onorevole Maria Vittoria Mezza che, per la prima volta, partecipa ai lavori della nostra Commissione in qualità di rappresentante del Governo; mentre è la prima volta che il Governo è rappresentato nella nostra Commissione da una appartenente al sesso gentile. A lei, di conseguenza, il nostro saluto ed il nostro augurio, che ha valore particolare in questa circostanza, per una collaborazione fra il rappresentante del Governo e la nostra Commissione sempre più efficace, attiva e produttiva.

Su un altro argomento devo fare una breve comunicazione. Sono stati affidati per la discussione in sede primaria alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici), il disegno di legge n. 1042, nonché la proposta di legge n. 822 d'iniziativa dell'onorevole Alicata ed altri, relativi a misure conseguenti alla catastrofe del Vajont.

La nostra Commissione è investita del parere su questi provvedimenti. Benché la di-

scussione relativa non sia oggi all'ordine del giorno della nostra Commissione, al solo scopo di non creare alcun intralcio alla discussione di tali progetti, in sede primaria, dinanzi alla Commissione lavori pubblici, data l'estrema urgenza, propongo che si comunichi a quella Commissione che la nostra non ha nulla da opporre a che l'esame dei provvedimenti stessi possa iniziarsi e concludersi anche senza il nostro parere, del resto non vincolante.

Se non vi sono obiezioni così potrebbe rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione del disegno di legge: Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti (590).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 590, concernente la modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti.

Il Relatore, onorevole Colombo Vittorino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Con la legge 9 febbraio 1963, n. 59, la possibilità agli agricoltori produttori diretti di vendere direttamente i loro prodotti in forma ambulante nell'ambito dei mercati all'ingrosso, senza obbligo di munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, è stata estesa anche alla vendita al minuto in sede stabile.

Col disegno di legge, sottoposto al nostro esame, si mira ad estendere la sfera di competenza, già concessa con la citata legge n. 59, dall'ambito del comune di produzione e dei comuni viciniori, a tutto il territorio nazionale.

Con questo disegno di legge, di cui la Commissione stava già per occuparsi nell'ottobre 1963, si cerca di raggiungere un triplice scopo: incoraggiare le iniziative dei singoli produttori agricoli; facilitare fra gli stessi la creazione di cooperative e consorzi (cioè permettere loro di organizzarsi in maniera collettiva) per poter essere messi in diretto contatto col mercato e conseguire uno sgravio dei costi di distribuzione; ottenere un vantaggio nei riguardi dei consumatori attraverso prezzi più convenienti, resi possibili dall'eliminazione di sovrastrutture.

Questo provvedimento non mira – perciò – a cancellare la preziosa ed indispensabile opera della distribuzione che fa da collegamento tra produttori e consumatori, ma cerca di dare la possibilità di annullare quelle infrastrutture che possono esistere tra produzione e consumo.

Su questo argomento molto è stato detto al Consiglio nazionale dell'economia e lavoro, e le conclusioni a cui si è arrivati, conclusioni che in parte si riallacciano o ricalcano queste impostazioni, sono note a tutti gli onorevoli commissari.

Devo però far rilevare come la categoria dei commercianti sia contraria a questo disegno di legge, anzitutto perché nulla vieta che i produttori si muniscano della regolare licenza di vendita; poi perché, malgrado l'approvazione del provvedimento, non si riuscirebbe ad ottenere la diminuzione dei prezzi; infine perché sarebbe molto difficile assicurarsi che i prodotti – anche ottenuti in forma collettiva fra consorzi – abbiano la loro origine nel campo proprio della produzione diretta.

La validità di questi argomenti è innegabile e ritengo che essi dovrebbero essere tenuti presenti da tutti gli onorevoli colleghi prima di procedere nella discussione del disegno di legge.

Un altro problema che merita la nostra attenzione è quello riguardante la struttura dei mercati generali. La legge permette si la vendita ma, in pratica, vi sono enormi difficoltà.

Sarebbe dunque opportuno prendere in considerazione la possibilità di una garanzia che possa assicurare che il passaggio tra produzione e consumo sia veramente un passaggio diretto tra questi due mondi.

Chiedo pertanto all'onorevole Sottosegretario quali garanzie potrebbero essere messe in atto perché questo *iter* possa svilupparsi nella sua interezza e genuinità, evitando che vengano a crearsi quelle dannosissime sovrastrutture che si vogliono, appunto, eliminare.

Infatti, allo stato attuale, si presenta molto difficile constatare se la merce sia veramente prodotta dagli agricoltori o se gli stessi siano stati costretti a ricorrere al mercato, in mancanza di disponibilità commerciali per tutto l'anno e per tutto il territorio.

Volendo riassumere, possiamo affermare che tre sono gli obiettivi cui tende il disegno di legge: incoraggiare le iniziative dei singoli agricoltori produttori; dare ad essi la pos-

sibilità di unirsi in cooperative e consorzi, così da raggiungere quella situazione ottimale che li porti fuori dalla loro posizione deficitaria; ottenere una diminuzione dei prezzi a vantaggio dei consumatori.

Sono altresì convinto che questi obiettivi sono ottenibili senza dover allargare i motivi della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Con quest'ultima considerazione, mi permetto raccomandare a tutti gli onorevoli colleghi di esprimersi favorevolmente al disegno di legge.

Per obiettività devo, infine, ricordare che esiste una Commissione che ha all'esame i problemi dell'intero settore del commercio. Alcuni colleghi, a questo riguardo, hanno fatto presente l'opportunità di includere questo particolare argomento nel quadro generale della disciplina del commercio. A mio avviso, non credo che il disegno di legge che stiamo esaminando possa perturbare il lavoro riguardante l'intero settore. Tuttavia, occorrerà tener conto, durante la discussione, della necessità di non frustrare il lavoro di carattere generale e di coordinamento in atto.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

DEMARCHI. A mio avviso la legge 9 febbraio 1963, n. 59, che concede la facoltà ai produttori agricoli di vendere direttamente i loro prodotti in forma ambulante e nell'ambito dei mercati all'ingrosso, non ha dato un esito positivo per quanto riguarda la riduzione dei prezzi dei prodotti agricoli. Del resto abbiamo il recente esempio della legge che stabilisce la soppressione dell'imposta comunale di consumo sul vino, la quale ha apportato gravosi *deficit* nei bilanci dei comuni e nessun beneficio per la riduzione dei prezzi. Approvare un disegno di legge di questo tipo significherebbe dare la possibilità di creare nuovi consorzi e organismi collettivi, che infine non avrebbero alcuna utilità, al di fuori della creazione di nuovi posti con lauti stipendi per gli impiegati.

Poiché attualmente si sta studiando da parte del Ministero dell'industria il problema relativo a tutto il settore del commercio, ritengo che si dovrebbe evitare l'approvazione di un disegno di legge che tende ad aumentare i centri di distribuzione con l'inevitabile conseguenza di un aumento delle spese.

ORIGLIA. Lo scorso anno abbiamo approvato in Commissione la legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante le norme per la vendita dei prodotti agricoli senza obbligo di licenza da parte dei produttori nel comune di residenza o nei comuni viciniori. Questo provvedimento non ha avuto molto influenza sulla diminuzione dei prezzi di vendita e non ha apportato vantaggi apprezzabili ai consumatori. Tuttavia detta legge ha permesso ai produttori locali la vendita della loro merce direttamente, senza l'obbligo di munirsi della licenza di vendita. Adesso attraverso la modifica contenuta in questo disegno di legge si vuole modificare completamente la struttura della distribuzione nel nostro Paese. Nello stesso tempo si sta esaminando in un Comitato ristretto della nostra Commissione, e da altra Commissione presso il Ministero dell'industria, una nuova legislazione che dovrà sostituire la legge 16 dicembre 1926, n. 2174, oramai superata.

Io poi mi domando come potranno essere tutelati gli interessi dei comuni, i quali concedono le licenze di commercio, e percepiscono le relative tasse, se attraverso una legge come quella oggi sottoposta al nostro esame, praticamente si annulla l'efficacia della legge 16 dicembre 1926, n. 2174, dando facoltà a chiunque di porre in vendita prodotti agricoli dove vuole, senza doversi munire della prescritta licenza.

E come pensiamo che cooperative o consorzi possano assumersi la vendita di prodotti dell'agricoltura, in città lontane dal luogo di origine, senza la necessaria organizzazione e competenza?

E allora, dal momento che questa legge potrebbe procurare grave pregiudizio a 1.200.000 esercenti che pagano fior di tasse (e quindi una qualche considerazione la meritano, credo), penso che sarebbe opportuno approfittare della proposta che è stata fatta, e che forse potrebbe trovare l'approvazione da parte del Relatore, di inserire anche questo disegno di legge nel quadro della nuova legge che dovrà reggere le sorti della distribuzione, rinviandone per il momento la discussione, dato che non sono state esaminate a fondo le sue possibili ripercussioni.

Ritengo, quindi, che la Commissione e il Governo dovrebbero accettare la proposta che mi permetto di fare, di sospendere l'esame del disegno di legge n. 590, per portarlo con carattere di urgenza all'esame del Comitato che si occupa dello studio di una nuova legislazione per il commercio, in modo che si possa addivenire successivamente ad una ponderata decisione sull'argomento.

PRESIDENTE. In sostanza gli argomenti dell'onorevole Origlia sono tre:

1) una sospensiva, anche se non formalmente presentata, affinché il provvedimento

venga esaminato assieme a quello di carattere generale;

2) subordinatamente un semplice differimento della decisione per rimetterla a quel comitato del commercio che è già stato istituito in seno alla nostra Commissione;

3) infine, nel merito, una presa di posizione contraria, al provvedimento.

Prego i colleghi che interverranno di volersi esprimere non solo sul merito ma anche sulla proposta di rinviare la questione al Comitato ristretto cui si è riferito l'onorevole Origlia.

HELFER. Non concordo sul merito e sulla pregiudiziale col collega Origlia in merito ai tre punti che egli ha esaminato.

Io non difendo i commercianti, bensì i contadini, e devo ricordare che recentemente è avvenuta una specie di « sommossa delle patate » una specie di ribellione. Nella ricerca di un mezzo per vendere questo prodotto, in qualche modo, abbiamo discusso la possibilità di caricare dei *camions* con delle cassette di circa 30 chili, peso tara-merce, per portarle a vendere in alcune città. Abbiamo trovato delle difficoltà da parte della legge; ma non sono queste che ci avrebbero arrestati, perché siamo certi che la forza pubblica non avrebbe fermato un autocarro carico di patate.

Però, quando ci siamo messi ad esaminare i conti e le eventualità di perdite, ci siamo trovati di fronte a cifre significative. Così, mentre il costo di produzione si poteva calcolare in 10 lire al chilo, quello dell'imballaggio, del trasporto e dei due giorni di sosta in città per vendere le patate fuori dei mercati generali, dava un'incidenza dalle 15 alle 17 lire il chilo. Quindi si sarebbero dovute vendere le patate a 30 lire il chilo. Allora ci siamo domandati – i miei consiglieri ed io – se davvero sarebbe stato il caso di correre tali rischi; alla fine non se ne è fatto di nulla appunto perché il rischio era troppo grosso.

Nella mia Regione (Trentino-Alto Adige) il sistema cooperativo è sviluppatissimo, forse il più sviluppato d'Italia. A Trento esiste addirittura un consorzio di secondo grado di cooperative per la vendita dei prodotti ortofrutticoli dal produttore al consumatore, che possiede tre grossi spacci, a Roma, a Milano e a Padova. Fatichiamo enormemente per equilibrare il bilancio, pur dando della merce di produzione diretta e pur disponendo ormai di un certo avviamento commerciale.

Se fossi certo che le norme sottoposte al nostro esame possano comportare i vantaggi già illustrati dalla relazione che accompagna il testo governativo e ribaditi dal Relatore, non avrei il minimo dubbio nell'approvarla ad occhi chiusi. Ma il fatto è che dei tre momenti dell'attività agricola: quello produttivo, quello della conservazione del prodotto e quello del collocamento, l'ultimo è oggi sicuramente il più difficile. Non sappiamo vendere o sappiamo vendere male. Non è chi non potrebbe essere d'accordo nel far sì che questo settore possa aiutare efficacemente l'agricoltore aumentadone il reddito e avvantaggiando nello stesso tempo il consumatore, a prescindere dalle preoccupazioni settoriali del collega onorevole Origlia. Non vorrei però che il rimedio che oggi presentiamo così, senza alcun contorno (credito, ecc.), potesse risultare peggiore del male attuale.

Tornerò, per questo, a parlare della crisi delle patate. Anche in questo caso il Ministero sta cercando di fare una vasta propaganda – conseguente a due o tre mesi di punzecchiature da parte nostra – per un maggiore collocamento del prodotto.

Il Ministero spende per questa operazione una cifra ragguardevole.

Come compenso di quest'azione i commercianti si sono impegnati a portare un gran numero di tonnellate di questa merce ed a venderla ad un prezzo notevolmente più basso di quello che richiederebbero le attuali esigenze di mercato.

Nel momento in cui, però, siamo andati a proporre loro di fare noi stessi un'azione personale per la vendita diretta della merce su tutte le piazze d'Italia, i commercianti non sono stati più d'accordo per la vendita della stessa merce da parte loro a prezzi ribassati.

Faccio ora un esempio, perché non vorrei che di fronte ad un inserimento saltuario e secondo opportunità, quello di un terzo elemento tra commerciante e consumatore, il commerciante autentico, che si attrezza in una forma sempre più razionale di vendita (*super market*), fosse indotto a rivedere il suo atteggiamento e la sua posizione in merito a queste attrezzature. L'esempio che porto è quello offertomi dalla mia provincia, ove ci sono molti consorzi, cooperative e cantine sociali (basti pensare che il 90 per cento del vino viene lavorato in queste cantine). Ad un certo momento, quando queste ultime sono risultate sature di uva e si è presentata la necessità della vinificazione nelle cantine private, queste si sono offerte di lavorare, ma per conto delle cantine sociali stesse e non in proprio.

Questi i motivi che mi spingono a chiedere che tutto il problema sia esaminato in

una prospettiva più vasta, magari da parte del comitato ristretto, il quale potrebbe avere a sua disposizione maggiori elementi di valutazione di quelli che sono ora in nostro possesso.

MUSSA IVALDI. Sono contrario alla proposta di rinvio perché ritengo oltremodo dannoso qualsiasi ritardo nell'approvazione del provvedimento all'ordine del giorno.

Il disegno di legge al nostro esame, presenta in questo momento un valore anti congiunturale che è di primaria importanza e tale da giustificare il nostro intendimento di accelerarne l'*iter*, così da trasformarlo al più presto in legge operante dello Stato.

A chi fa presente i legittimi interessi dei commercianti, farò notare che è un fatto innegabile che, in qualche modo, nel campo dei produttori agricoli, è stato rotto il meccanismo della libera concorrenza.

Invero gli attuali costi di distribuzione sono troppo elevati. Basti pensare che la situazione attuale si presenta con un accentuatissimo divario tra costi di origine e costi di vendita, essendo quest'ultimi sovente decuplicati rispetto ai primi.

Di fronte a questo dato di fatto si è costretti ad ammettere che v'è qualche cosa nella rete di distribuzione che le impedisce di funzionare come dovrebbe.

A conforto delle mie osservazioni, citerò alcuni dati veramente significativi e che dovremmo avere sempre presenti. Della popolazione attiva, il 50 per cento è rappresentato da lavoratori industriali, che si dividono il 40 per cento del reddito. Un altro 30 per cento è dato da lavoratori del settore terziario, ai quali va il 50 per cento del reddito. Il 20 per cento infine è rappresentato dagli agricoltori, che si dividono il 10 per cento del reddito.

Ora, sebbene è certo che questo disegno di legge non riuscirà da solo a risolvere questo stato di cose, tuttavia esso rappresenta il primo passo, l'inizio di un lungo cammino, verso una situazione migliore o, quanto meno, più equa.

Questi i motivi per i quali, mentre sono favorevole ad una celere approvazione del disegno di legge, mi dichiaro contrario a qualsiasi proposta di sospensiva.

DOSI. Vorrei innanzi tutto ricordare come la legge 9 febbraio 1963, n. 59, che dovrebbe venir emendata col provvedimento all'ordine del giorno, fu il frutto di una grave situazione che si delineò negli anni passati. In quel periodo infatti, nella provincia veneta, si ebbero grandi quantitativi di frutta invenduta ed offerti quindi a prezzi estremamente modesti, mentre poi in molte città, vicine e lontane, questi prezzi vennero ad essere decuplicati.

Questo fu il motivo per cui, alla fine della legislatura, si arrivò alla legge predetta, la quale venne unanimemente approvata da questa Commissione.

Faccio inoltre presente agli onorevoli colleghi come mi sia reso parte diligente per conoscere i dati relativi all'applicazione di quella legge, e come dal Ministero mi sia stato risposto non essere nelle condizioni di fornirmi le notizie richieste per non averle rilevate. Ragione per cui, oggi, non siamo nella condizione di sapere se la legge abbia effettivamente dato qualche risultato positivo. Fatto veramente spiacevole che sento il dovere di segnalare all'onorevole Sottosegretario.

È mia ferma convinzione poi che il problema della distribuzione non debba essere affrontato con « provvedimenti a spizzico », ma in modo globale.

Ben ha fatto il Presidente a ricostituire il comitato per il commercio, bene farà se lo renderà immediatamente operante nel tempo stesso in cui la nostra Commissione si appresta ad affrontare questo problema.

Occorre un certo coordinamento fra l'iniziativa ministeriale e quella della nostra Commissione.

Prima di concludere, debbo muovere un appunto al disegno di legge n. 590, e cioè che con esso si passa da un eccesso ad un altro. Infatti, mentre la legge n. 59, consentendo la vendita diretta limitatamente ai comuni di produzione e a quelli vicinori, veniva a soffocare la libertà di scelta e di movimento dei produttori agricoli, il presente provvedimento, estendendo tale facoltà a tutto il territorio nazionale, cade nell'eccesso opposto per voler disporre di un campo troppo vasto, specie in mancanza di una esperienza relativa all'applicazione limitata della legge stessa.

In via di massima sono favorevole a che gli agricoltori possano vendere direttamente i loro prodotti sul mercato. Faccio presente però la necessità di risolvere questo problema particolare, inserendolo nel quadro generale delle questioni riguardanti il commercio. Se di fatto, invece, riteniamo che si debba dare la precedenza al provvedimento che stiamo esaminando, ciò è ammissibile solo se contemporaneamente affrontiamo lo studio per indicare le soluzioni per il problema generale della distribuzione.

Non mi pare che le parole del Relatore ci abbiano tranquillizzati su questa opportunità. Quando l'onorevole Relatore parla di sovrastrutture e di incrostazioni a proposito del commercio egli non intende riferirsi ad una generale funzione negativa della vita del commercio nel nostro Paese. Solamente il settore della distribuzione va assumendo un aspetto sempre più insufficiente, tale che i prezzi di produzione non sono assolutamente proporzionati ai prezzi di vendita. In questo senso si intende la necessità di una revisione coraggiosa della politica di distribuzione in Italia. Quindi, signor Presidente, è necessario far funzionare il Comitato già costituito, cercando di condurre ad esso tutte le iniziative parlamentari e ministeriali che riguardano il commercio. Allora potremmo avere idee più precise e potremmo giungere a soluzioni corrette.

PRESIDENTE. Sarà mia premura convocare immediatamente questo Comitato.

DOSI. Vorrei, signor Presidente, sapere da chi è costituito.

PRESIDENTE. Tutti gli interessati ne sono già stati informati personalmente, e già ho comunicato alla Commissione, in altra sede, i loro nominativi. Ripeto ora che sono stati chiamati a farne parte i colleghi: Dosi, Origlia, Merenda, Granati, Spallone, Mussa Ivaldi, Gatto, Righetti, Romualdi, Alesi, Trombetta, oltre, naturalmente, io stesso.

PICCINELLI. Concordo con la diagnosi dell'onorevole Dosi, cioè che il problema di fondo sia costituito da divario tra i prezzi di produzione e i prezzi al momento della vendita. Per questo motivo non posso concordare però sulla richiesta di sospensione del disegno di legge, il quale, tra l'altro, mi appare il completamento logico della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

Attraverso la legge n. 59, infatti, con l'autorizzare la vendita dei prodotti agricoli nel territorio comunale da parte degli stessi produttori, si sono voluti raggiungere due obiettivi: la riduzione dei prezzi al consumo e l'aumento di quello alla produzione, nonché l'aumento delle possibilità di smercio dei prodotti medesimi. Ora, attraverso il provvedimento in esame, si vuole renderne possibile la vendita su tutto il territorio nazionale in modo che i produttori direttamente o mediante la creazione di associazioni e di organismi collettivi, possano organizzarsi per la vendita, senza intermediari, su un territorio più vasto di quello comunale, molto spesso limitato e con un numero di consumatori ristretto.

Rimane però aperto il problema della vendita diretta da parte dei produttori singoli od associati dei derivati dalla trasformazione dei prodotti agricoli. Problema che deve essere, a mio giudizio, affrontato e risolto urgentemente se si vuole effettivamente pervenire al risultato congiunto di aumentare i prezzi alla produzione e di diminuirli al consumo, nonché di alleggerire il peso crescente della bilancia dei pagamenti.

Pur rinunciando alla presentazione di un emendamento formale, desidero però richiamare l'attenzione della Commissione su questo aspetto della questione e di raccomandare che il Comitato di lavoro per i problemi del commercio interno, testé nominato dalla nostra Commissione, l'approfondisca adeguatamente.

Con questa precisazione mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

GIRARDIN. Esprimo parere contrario circa la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Origlia. Non dobbiamo dimenticare che il provvedimento che stiamo esaminando è stato presentato con procedura di urgenza da oltre 5 mesi e che esso fa parte delle misure anticongiunturali che devono condurre ad una trasformazione dell'attuale situazione sia per quanto riguarda i produttori, sia per quanto riguarda i consumatori.

Desidero soltanto aggiungere che non siamo chiamati a sancire un principio nuovo, quello di permettere ai produttori di vendere al minuto i loro prodotti; principio già sancito dalla legge n. 59. Noi dobbiamo soltanto estendere questa facoltà perché ci si è accorti che la legge precedente aveva solo permesso – come dice il proverbio – « di far piovere sul bagnato » nel senso che nelle immediate vicinanze del luogo di produzione, evidentemente, il consumatore non trovava poi una grande differenza nell'acquistare dal produttore diretto anziché dal rivenditore. Dobbiamo invece permettere al produttore diretto di portare i suoi prodotti nelle grandi città e questo é, in sostanza, lo scopo della presente legge.

Mi permetto pertanto di raccomandare agli onorevoli colleghi una sollecita approvazione del disegno di legge in esame in modo che esso possa avere un rapido *iter* legislativo.

GRANATI. Innanzitutto desidero associarmi alle considerazioni fatte dai due colleghi che mi hanno preceduto. Noi non ci troviamo cioè di fronte ad un provvedimento inteso a regolare per la prima volta in un certo modo una determinata materia; ma siamo chiamati

a discutere ed approvare un provvedimento che modifica una legge già esistente allo scopo di renderla più efficiente ai suoi fini istitutivi.

Questo io dico perché non mi pare assolutamente il caso di rinviare la questione all'esame del Comitato formato da questa Commissione per l'esame dei problemi del commercio; appunto perché non si tratta di esaminare una questione fino ad ora non risolta od affrontata ora per la prima volta. Noi ci troviamo di fronte alla modifica di un provvedimento già esistente; una modifica che non innova rispetto alla legge su cui essa interviene, ma che è intesa a rendere la legge stessa più efficiente rispetto ai suoi fini, cioè quelli dell'avvicinamento del produttore agricolo al mercato.

Quanto alle perplessità sollevate in merito all'esigenza di un esame più approfondito da farsi da parte della competente sottocommissione da noi nominata, esse sarebbero giuste ed opportune se ci accadesse per la prima volta di esaminare un provvedimento di questo tipo, se cioè non fosse già stata a suo tempo approvata la legge 9 febbraio 1963, n. 59.

D'altro conto questa modifica alla legge n. 59 del 1963, non viene al nostro esame per la prima volta. Ricordo che già qualche mese fa stavamo per iniziare la discussione di questo disegno di legge; e già molti onorevoli colleghi appartenenti a tutti i gruppi politici si erano espressi sulla opportunità che questo provvedimento venisse approvato con assoluta urgenza. Ciò purtroppo non accadde perché la seduta della commissione si era prolungata fino a quasi le ore 24 e mancò assolutamente il tempo di fare quanto era nei voti di tutti.

D'altro canto, onorevoli colleghi, non vorrei riprendere quanto è stato detto da altri; ma debbo ribadire che questa modifica è motivata da due ragioni assolutamente obiettive, e cioè: 1) l'indice elevatissimo dei costi di distribuzione; 2) la tendenza, in atto nel nostro Paese, di avvicinare il produttore agricolo al mercato. Su queste due ragioni è costruito il provvedimento che modifica la legge Fanfani del 1963 che mira a dare ai piccoli produttori la possibilità di portare i loro prodotti direttamente al mercato. Anche per questo insisto affinché non venga ulteriormente rinviata la nostra decisione. Del resto non mi pare che debba essere, quella della nostra Commissione, una funzione di rinvio (ogni qual volta veniamo a trovarci di fronte ad un provvedimento di un certo peso od importanza) alla famosa sottocommissione. Detta sottocommissione è stata costituita dalla nostra Commissione con una funzione ben definita: quella di affrontare tutte le questioni di fondo della distribuzione e del commercio in generale. Ove, per avventura, noi questa sottocommissione dovessimo usarla per motivare un giustificato o ingiustificato rinvio di ogni provvedimento sul commercio che qui venisse presentato, ebbene, noi con la nomina di questa Sottocommissione avremmo reso un pessimo servizio alle questioni ed ai problemi che da noi attendono una urgente soluzione.

Un'ultima questione vorrei porre, che mi pare sia già stata sollevata da altri colleghi: quella (cito l'articolo unico) « ...dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o *allevamento*... ». A questo punto mi domando: in che rapporto ci poniamo, per esempio, col mercato delle carni? Esso è interessato dall'allevamento nel senso lato della parola.

E mi spiego. Noi abbiamo dei pollai razionali particolarmente sviluppati in Emilia. Siccome si tratta di piccolissime attività esse hanno necessità di associarsi per collegarsi direttamente col mercato superando gli scogli veramente proibitivi dei costi di distribuzione. In questa legge questi proprietari di piccoli pollai razionali vedono la risoluzione del problema dell'avvicinamento al mercato: ma sarà lo stesso se sono riuniti in associazione?

Ancora: se la nozione di « allevamento » è estremamente larga, interessa – per esempio – i suini ed altre carni? In che misura questa legge può interferire sulla disciplina del commercio delle carni che – oltre tutto – abbiamo discussa poco tempo fa?

Su questi punti chiederei un chiarimento al Relatore; e dal modo in cui sono state poste le due domande è chiaro che propendiamo per la tesi favorevole alla difesa dei piccoli proprietari di pollai razionali, senza però che si dia una interpretazione assolutamente lata alla parola « allevamento » il che potrebbe costituire una pericolosa interferenza nel mercato delle carni, la cui disciplina presenta tanti aspetti delicati e desta tante preoccupazioni e perplessità.

HELFER. La legge potrebbe interessare non solo il mercato delle carni ma anche quello del vino; e se si trovasse la formula per portare – come fanno le grosse cooperative danesi o svizzere – il prodotto dalla produzione al consumo, sarebbe questo il « *non plus ultra* ». Temo però che si aprirebbe la stura a delle contestazioni continue per effetto dei contrasti con altre leggi in vigore.

MERENDA. Ho ascoltato con molta attenzione quanto è stato detto dagli onorevoli colleghi che sono intervenuti nella discussione.

Per quanto riguarda la proposta di rinvio per deferire l'esame del provvedimento alla sottocommissione, debbo dire che se avesse uno scopo dilatorio, noi non potremmo accettarla e quindi dovremmo respingerla. Questo anche indipendentemente dalle buone intenzioni dei proponenti, dato che l'effetto dilatorio sarebbe implicito.

Sono invece d'accordo con quello che ha detto l'onorevole Granati. In sostanza con questo provvedimento non si innova, perché si tratta di estendere semplicemente l'applicazione di una legge già approvata nella passata legislatura. Questo almeno formalmente, perché, invece, in pratica, l'innovazione è implicita nell'estensione a tutto il territorio nazionale.

Comunque, sarei tentato di dichiararmi parzialmente d'accordo con quanto l'onorevole Helfer ha detto nel suo intervento e che mi ha lasciato veramente perplesso. Mi riferisco non a ciò che egli ha affermato nei riguardi delle patate (perché quello che si verifica per tale merce non è detto che debba necessariamente accadere per gli altri prodotti delle colture ricche) ma alla sua considerazione circa il fatto che si verrebbero a creare la precarietà e l'incertezza di una rete di distribuzione la quale si verrebbe a sovrapporre a quella naturale.

Se questa considerazione è vera, se è vero come è vero quanto ha affermato l'onorevole Dosi, che cioè non siamo in grado di conoscere le conseguenze della prima applicazione della legge n. 59, allora ritengo sia opportuno procedere per gradi e penso che tutta la Commissione sia d'accordo su questo.

Infatti, se non siamo riusciti ad ottenere quei dàti, allorché la legge era limitata ai soli comuni di produzione e a quelli limitrofi, a maggior ragione, non saremo in grado di conoscere le conseguenze di un'applicazione ben più vasta perché estesa a tutto il territorio nazionale.

Ritengo pertanto necessario limitare la portata della legge all'ambito della regione. Successivamente, esaminatine gli effetti, darle una portata più vasta.

BIAGGI NULLO. Concordo con coloro che sostengono che questo è un provvedimento non innovativo ma semplicemente integrativo dell'impostazione di fondo della legge n. 59, e pertanto ritengo sia opportuno approvarlo così com'è, senza alcuna limitazione territoriale, in quanto esso mira a frenare l'andamento dei prezzi e spinge altresì il singolo a rivolgersi a questa forma di rifornimento diretto.

Quello che noi facciamo con questo disegno di legge, è di mettere gli agricoltori produttori nelle condizioni di superare le sovrastrutture, permettendo altresì ad essi, se sapranno organizzarsi, di sfruttare queste disposizioni di legge, anche saltuariamente nel tempo, per approfittare di momenti favorevoli di congiuntura. Sarà il calcolo di convenienza economica l'elemento che determinerà, di volta in volta, l'area di azione di queste iniziative.

Riferendomi a quanto affermato dall'onorevole Merenda, vorrei ricordare che non dobbiamo temere che l'intervento diretto sul mercato dei produttori agricoli possa fare sorgere difficoltà nell'approvvigionamento, perché in una economia libera l'equilibrio si determina rapidamente, secondo le fondamentali leggi della domanda e dell'offerta. Pertanto, concludo invitando gli onorevoli colleghi ad approvare al più presto questo provvedimento specialmente considerando che, attualmente, la congiuntura è favorevole ad un esperimento del genere.

RIGHETTI. Sono contrario al rinvio dato che l'argomento è in Commissione da circa cinque mesi.

Il testo della legge è sufficientemente chiaro e le sue conseguenze si legano ad elementi che discendono troppo direttamente dalle congiunture particolari, per essere suscettibili di revisioni ragionevoli, con anticipi estremamente rigorosi.

Evidentemente il provvedimento va incontro a certe necessità di carattere anche temporaneo che sono molto sentite.

Ciò non minaccia, a mio avviso, le strutture tradizionali, le quali devono essere tenute bene in vista nel sistema di distribuzione del nostro paese e, limitatamente agli interessi dei produttori agricoli, singoli od associati, ma rispondenti altresì ad un obiettivo di interesse generale per i consumatori.

MEZZA MARIA VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Ritengo che l'*iter* di questo disegno di legge debba procedere senza rinvii.

PRESIDENTE. Mi sembra che la maggioranza sia orientata per l'esame immediato del provvedimento. (*Segni di consenso*).

In merito alla funzionalità del Comitato per il commercio, desidero precisare che esso ha una competenza di carattere generale verso tutti i problemi che concernono il com-

mercio e avrà il compito di stabilire la priorità delle soluzioni che si renderanno necessarie. Ma esso non può prendere in esame i singoli provvedimenti per i quali, se del caso, potremmo nominare specifici comitati ristretti. Agendo diversamente bloccheremmo ogni iniziativa legislativa in materia di commercio.

Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Per rispondere all'onorevole Dosi, desidero innanzitutto precisare che da parte mia vi è un giudizio positivo sulla funzione del commercio. Infatti ho già precisato che un bene ha valore non perché esiste, ma nel momento in cui viene messo a disposizione, adempiendo una precisa funzione. Tuttavia desidero riaffermare che nel campo della distribuzione esistono fenomeni non completamente positivi e noi ci troviamo di fronte ad incrostazioni ed inadeguatezze che fanno parte anche di altri settori, compreso quello della produzione.

Le ragioni che hanno indotto il Governo a presentare questo disegno di legge sono giustificate dalla differenza esistente tra i costi di produzione e i costi di consumo; e tale divario ha origine anche dall'ingorgo che si ha attualmente nella produzione agricola.

A Milano lo stesso Ministro Medici, in una assemblea che si ricorda col nome di « discorso sul pomodoro », mise in risalto la funzione positiva svolta dai commercianti appunto perché serviva a portare il servizio della distribuzione a prezzi più bassi.

Mi pare che sia necessaria una migliore distribuzione delle licenze e ritengo che i commercianti debbano servirsi di migliori attrezzature tecniche.

Vorrei ora ricordare l'opportunità di una revisione della situazione esistente nei mercati generali, dove le condizioni di lavoro e di accesso per i produttori diretti sono negative e le difficoltà a volte dovrebbero essere considerate in termini di ordine pubblico o di libertà individuale.

Circa la proposta di estendere la portata del disegno di legge anche ai prodotti congelati o inscatolati devo ricordare che questo è uno degli argomenti principali che saranno affrontati dal Comitato apposito. È un problema infatti che investe tutta la politica della distribuzione. La legge 9 febbraio 1963, n. 59 ha una sua giustificazione oggettivamente temporanea in quanto si riferisce a determinati prodotti agricoli che per loro natura sono soggetti a deperibilità. Per queste ragioni mi dichiaro contrario alla proposta di inserire nel disegno di legge i prodotti inscatolati come le conserve, le marmellate, i sottaceti, ecc.

Il provvedimento all'esame non vuole sostituire la catena distributiva naturale, ma vuole, estendendo la facoltà di vendere direttamente su tutto il territorio nazionale i prodotti agricoli da parte di produttori diretti, venire incontro a particolari esigenze e a determinate situazioni. Solo in determinate condizioni il dispositivo di questo disegno di legge entrerà in funzione.

È la situazione vera e concreta nella sua obiettività che viene incrementata dalle determinate possibilità previste dal provvedimento in esame; anche se al Relatore non sfugge che il continuo accentuarsi dell'attività di distribuzione porta con sé la necessità di investimenti *ad hoc*. Però se gli agricoltori intendono di poter usufruire in modo permanente della possibilità di distribuzione diretta per questa determinata produzione o pensano di poter entrare permanentemente nel campo della distribuzione, sono a loro carico le richieste di concessione vera e propria.

Ecco perché il Relatore conclude dichiarandosi favorevole alla presa in considerazione del provvedimento.

MEZZA MARIA VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Richiamandomi alle conclusioni riassuntive dell'onorevole Relatore, innanzitutto mi preme sottolineare quanto qui hanno ricordato, in maniera molto chiara, numerosi onorevoli colleghi; e cioè che noi dobbiamo tener presente il valore anticongiunturale che nel presente momento viene ad assumere questo provvedimento. E mi pare che questa sia una motivazione di fondo estremamente valida.

Il disegno di legge n. 590, così come è stato rilevato dall'onorevole Relatore e da numerosi colleghi, si propone di promuovere iniziative di singoli, e particolarmente lo sviluppo di organizzazioni collettive di produttori; problema – questo – che nel presente momento viene agitato e discusso anche nel quadro di quella revisione e risistemazione della disciplina del commercio, alla quale unanimemente tutti gli intervenuti si richiamavano.

Particolarmente il Governo è mosso, nell'insistere e sollecitare l'approvazione di questo disegno di legge, dalla preoccupazione di intervenire con un provvedimento efficace per riequilibrare i prezzi fra la produzione e il consumo. Debbo ancora rivelare, sulla scorta di osservazioni fatte anche in questa sede, come il disegno di legge non innovi nulla, ma

si limiti ad estendere una facoltà, rendendo più efficace ed operante ed estesa a tutto il Paese la legge 9 febbraio 1963.

Inoltre mi sembra opportuno rilevare, anche in seguito ai rilievi mossi in questa sede, che il provvedimento fu portato al nostro esame già cinque mesi orsono, ed è per lo meno inopportuno trattenerlo ulteriormente. Un ulteriore rinvio – anche tenendo conto delle valide ragioni che sono state qui riportate in merito alla esigenza di inquadrarlo in tutto il tema della disciplina del commercio – apporterebbe, secondo il parere del Governo, notevoli danni anziché vantaggi.

Vorrei anche rispondere alla preoccupazione qui sollevata, che l'approvazione di questo provvedimento possa pregiudicare tutta la successiva discussione in seno al Comitato ristretto ed anche in seno alla Commissione che in questo momento sta lavorando presso il Ministero. Posso rassicurare gli onorevoli colleghi che questo provvedimento non apporterà nessun pregiudizio alla discussione stessa. È evidente che tutto il quadro della disciplina del commercio debba essere discusso e affrontato; e il fatto di approvare questo provvedimento evidentemente non sposta nulla nella discussione che si sta svolgendo; ma anzi stabilisce un elemento che assume notevole valore al fine del riequilibrio della attuale congiuntura fra i prezzi alla produzione e quelli al consumo.

Per queste ragioni, che sono state del resto ampiamente sviscerate nel corso della presente discussione, il Governo insiste per l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo unico, comunico che la II Commissione permanente, nell'esprimere parere favorevole, ha suggerito di precisare che per produttori associati si debbano intendere quelli riuniti in cooperativa. Do ora lettura dell'articolo unico.

« Il primo comma dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1963. n. 59, è sostituito dal seguente:

« I produttori agricoli singoli od associati non sono tenuti a munirsi della licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori ».

ORIGLIA. Propongo il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole*: per la vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica *con le parole*: per la vendita al dettaglio dell'ambito della regione di residenza ».

Pur essendo contrario al provvedimento, cerco di limitarne gli effetti all'ambito regionale.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Mi permetto di osservare che con questa dizione il pensiero dell'onorevole Origlia sarebbe chiaro solo per le regioni già costituite. Qui si tratta di mettere in contatto non i piccoli settori della produzione con un piccolo numero di consumatori, ma sul piano più alto possibile – cioè quello nazionale – il mondo della produzione con quello del consumo. Solo così il disegno di legge acquista un significato di ampliamento della legge n. 59 la quale ebbe il vizio di nascita di essere troppo ristretta.

Per cui, come Relatore, sono di parere contrario all'emendamento Origlia.

MEZZA MARIA VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Anche il Governo è contrario all'emendamento, il cui criterio limitativo appare tale da annullare totalmente i vantaggi della legge.

PRESIDENTE. Insiste, l'onorevole Origlia?

ORIGLIA. Non insisto.

HELFER. Vorrei chiedere una spiegazione. Sono definiti i prodotti agricoli ai quali si riferisce l'articolo unico? Poco fa l'onorevole Piccinelli parlava anche dei prodotti della trasformazione. Non mi consta che questo punto sia stato ben chiarito.

ROMUALDI. Penso che ci si dovrebbe riferire al concetto di prodotto agricolo di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Esatto; l'articolo del disegno di legge non fa altro che allargare l'ambito di applicazione di quella legge estendendolo a tutto il territorio della Repubblica.

Perciò il contenuto merceologico dei due provvedimenti è identico.

PRESIDENTE. L'onorevole Trombetta ha presentato il seguente emendamento: *sopprimere le parole*: od associati.

TROMBETTA. Ritengo questa mia proposta necessaria nell'attuale situazione veramente caotica e disordinata, non scevra di difficoltà e pervasa da un'enorme concorrenza, e che sia giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, cioè lasciare sì che questa legge

dia la possibilità che i prodotti vengano direttamente sul mercato, esercitando così funzione di calmieramento dei prezzi, ma impedire nel contempo che venga fuori quel pullulare di associazioni le quali impediscono ai singoli di poter liberamente operare.

COLOMBO VITTORINO, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento soppressivo dell'onorevole Trombetta e colgo l'occasione per dichiararmi contrario anche alla interpretazione limitativa della parola « associati » che ci suggerisce la II Commissione permanente.

MEZZA MARIA VITTORIA, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo non può che essere contrario all'emendamento soppressivo dell'onorevole Trombetta.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Trombetta se insiste, dato che tanto il rappresentante del Governo che il relatore hanno espresso parere contrario all'emendamento.

TROMBETTA. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Trombetta.

(*Non è approvato*).

Non essendovi modificazioni, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione del disegno di legge:

« Modificazione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, recante norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti » (590).

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	29
Voti contrari	6

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Albertini, Amadeo Aldo, Amasio, Alesi, Baldi, Bastianelli, Biaggi Nullo, Bontade Margherita, Bova, Cataldo, Cervone, Colombo Vittorino, Demarchi, Dosi, Ferrari Francesso, Gelmini, Girardin, Granati, Gullotti, Helfer, Longo, Longoni, Macaluso, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Origlia, Piccinelli, Righetti, Romualdi, Spallone, Titomanlio Vittoria, Trentin, Trombetta, Vaja.

La seduta termina alle 11,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI